



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 101 DEL 03-02-2012

DETERMINAZIONE

**N. 7 DEL 03-02-2012
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'**

OGGETTO: Giudice di Pace di Firenze - R.G. 6944/2011. Rimborso spese in favore del ricorrente (rif. 205/2011).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

che con atto iscritto al R.G. 6944/2011 la società A (identificata nell'allegato A) proponeva ricorso al Giudice di Pace di Firenze ex art. 204-bis del Codice della Strada avverso la cartella esattoriale n. 09720110031173350;

che il Comune si costituiva ritualmente in giudizio in persona del dipendente delegato;
che con sentenza n. 6973/2011, depositata il 22 settembre 2011 e notificata il 26 gennaio 2012, il Giudice di Pace designato, dott. Agostino Virzi, accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava la cartella di pagamento, condannando il Comune di Sesto Fiorentino al rimborso delle spese di lite in favore della società ricorrente, liquidate in via forfettaria in € 100,00, oltre oneri di legge e rimborso contributo unificato;

DATO ATTO:

che in data 24 gennaio 2012 il difensore del ricorrente comunicava a mezzo fax il prospetto complessivo delle somme dovute e le modalità di pagamento prescelte;

che l'importo complessivo è pari ad € 292,93, di cui € 100,00 a titolo di diritti e onorari liquidati in sentenza, € 93,00 a titolo di successive occorrenze, € 19,70 a titolo di spese, € 24,13 a titolo di rimborso forfettario 12,5 %, € 8,69 a titolo di CAP 4% ed € 47,42 a titolo di IVA 21%;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 292,93 come sopra specificata, secondo le modalità indicate dal difensore del ricorrente con nota trasmessa via fax il 24 gennaio 2012;

CONSIDERATO:

che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 non è stato approvato entro il 31 dicembre 2011 e che nelle more è in vigore l'esercizio provvisorio ex art. 163 del D.lgs. 267/2000;

che il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

DATO ATTO altresì che il pagamento suddetto non rientra negli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e successive modificazioni in relazione alla topologia di pagamento;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di liquidare e pagare in favore della società A - per i motivi esposti in narrativa - la somma complessiva di € 292,93 come sopra specificata;

Di imputare la spesa di € 292,93 sul titolo 1 funzione 3 servizio 1, intervento 8, capitolo PEG 13801/01 ("Rimborsi di spese di contenzioso al Giudice di Pace") del bilancio del corrente esercizio;

Di disporre che il pagamento avvenga entro il 1 marzo 2012 secondo le modalità indicate nell'allegato A al presente provvedimento;

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato omettendo gli allegati;

Sesto Fiorentino, 03-02-2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **BAGNOLI PAOLO**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Giudice di Pace di Firenze - R.G. 6944/2011. Rimborso spese in favore del ricorrente (rif. 205/2011).

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	292,93

12/000704	PEG : 13801/01 COD. 1 03 01 08	DISP.ATTUALE PEG.:	7.307,07

	Rimborsi di spese di contenzioso al Giudice di Pace		

		TOTALE IMPEGNATO	292,93

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 07-02-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**